

**LEGGE REGIONALE 14 novembre 2001, n. 28**  
**Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo**  
**dall'inquinamento acustico nella Regione Marche.**  
(B.U.R. Marche 29 novembre 2001, n. 137)

**Art. 16 (Deroghe)**

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati dall'articolo 2 della legge 447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Il Comune fissa i limiti temporali della deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo.
3. Per le attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento e raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i Comuni possono con apposito regolamento stabilire deroghe ai valori limite fissati dall'articolo 2 della legge 447/1995. La deroga non è comunque applicabile ad impianti installati permanentemente.
4. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.